

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Provincia di Brescia

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA
FARMACIA COMUNALE

L'anno duemilaventitre, il giorno ____ del mese di _____ alle ore ____ nella sede municipale di Lonato del Garda

tra

IL COMUNE DI LONATO DEL GARDA, con sede in P.zza Martiri della Libertà n. 12, partita IVA 00580570984 d'ora in avanti indicato come "Comune", ai fini del presente atto rappresentato dal dott. Davide Boglioni, in qualità di dirigente dell'area patrimonio, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusto decreto del Sindaco n. 1 del 01/05/2021 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

e

LA SOCIETÀ "FARMACIA DI LONATO SRL" , società uninomiale a responsabilità limitata - interamente partecipata dal Comune di Lonato del Garda, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16, codice fiscale e P. IVA 03032520987, d'ora in avanti indicata come "Affidataria", ai fini del presente atto rappresentato dal Sig. Attilio Quartucci, nato a Massa Martano nella sua qualità di legale rappresentante della società in nome e per conto e nell'interesse della quale agisce, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del _____;

PREMESSO

che il Comune di Lonato del Garda:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 21 dicembre 2007 ha deliberato la costituzione di una Società uninomiale a responsabilità limitata denominata "Farmacia di Lonato" con lo scopo di gestire una o più farmacie comunali e che la formale costituzione è avvenuta a rogito del Notaio dott. Marco Pozzoli rep. 45.658, racc. 17.769;
- con atto n. 39 del 14.07.2008 ha deliberato l'esercizio della prelazione per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica (denominata S. Antonio Abate in via Cavalieri di Vittorio Veneto) giusta deliberazione 6933 del 02.04.2008 della GIUNTA REGIONALE;
- con atto n. 4 del 27 gennaio 2015 ha deliberato l'esercizio della prelazione per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica (denominata s. Giovanni Battista in via Mantova);
- che con determinazione n. 662 del 14 settembre 2018 del dirigente responsabile del servizio farmaceutico di ATS Brescia è stata assegnata al Comune di Lonato del Garda la gestione del dispensario farmaceutico presso la frazione di Centenaro (a seguito di trasferimento della titolarità della farmacia che precedentemente del precedente

- che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del predetto servizio, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Lonato del Garda e la Società "FARMACIA DI LONATO SRL" al fine di garantire il controllo dell'ente sull'attività di gestione della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare della farmacia;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Comune di LONATO DEL GARDA e la Società FARMACIA DI LONATO SRL, come sopra rappresentati, convengono di regolare i loro rapporti nel rispetto dei seguenti patti e condizioni:

Art. 1 **CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse sono richiamate come parte integrante e costitutiva del presente atto.

Art. 2 **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di LONATO DEL GARDA, nella sua qualità di titolare del servizio farmaceutico, affida ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 476 del 2.4.1968 e s.m.i. e dell'art. 113 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali, la gestione delle sedi farmaceutiche site in Lonato del Garda di seguito indicate:

- sede di via Cavalieri di Vittorio Veneto;
- sede di via Mantova (presso centro commerciale "Il Leone");
- dispensario farmaceutico di via Centenaro (assegnato alla sede di via Mantova);
-

alla Società FARMACIA DI LONATO SRL, che accetta, sulla base delle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio. Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto pubblico, la cui erogazione da parte della società deve avere pertanto, carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie.

Il Comune potrà, in ogni caso, affidare alla società ulteriori servizi connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, purché inclusi nello statuto societario, alle condizioni che saranno definite dalle parti con appositi contratti.

Art. 3 **CARATTERE DEI SERVIZI, STANDARD E OBIETTIVI**

La società nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio; in particolare si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistemistica all'interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;
- favorire il ruolo della farmacia come centro di servizi farmaceutici, promuovendo

l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell'interesse dell'utente;

- favorire l'acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici non rientranti/coperti dal SSN e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con malattie croniche ed alla prima infanzia;

- realizzare la produzione/distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi (quali ad esempio i prodotti del commercio equosolidale);

- effettuare test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- effettuare servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con enti pubblici e/o privati, realizzando in accordo con aziende sanitarie locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un sistema di prenotazione dei servizi sanitari ed eventuali riscossioni ticket;

- valutare di aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

- favorire la formazione e l'aggiornamento del personale al fine di elevare gli standard di qualità del servizio.

In conformità a tali obiettivi si approva contestualmente la "Carta dei Servizi della Farmacia", che la Società si impegna ad osservare.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di direttive da parte dell'apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 30.9.1999, n. 286), nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie Locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 4

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale ha durata di anni 5, non rinnovabili.

La società garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 12 mesi da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5

CANONE

Il canone annuo di competenza di ogni esercizio è calcolato e rapportato al risultato economico dell'esercizio stesso, inteso come l'utile al lordo delle imposte e al lordo del canone medesimo (che costituisce costo di esercizio per la società), nella misura del 40% dell'intero risultato come sopra determinato.

Il pagamento del canone sarà effettuato in n. 2 rate: la prima rata, a titolo di acconto, con scadenza il 31.8 di ogni anno, il cui importo è pari al 50% del canone dovuto per l'anno precedente; calcolato utilizzando come base di calcolo quella utilizzata per l'anno precedente; la seconda rata, a saldo, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio ed utilizzando il parametro (utile dell'esercizio, al lordo delle imposte e al lordo del canone)

relativo all'anno di competenza.

Le parti si impegnano ad una revisione biennale degli accordi economici (canone).

Nessuna controversia o contestazione darà diritto alla società di sospendere o ritardare il pagamento delle rate di canone, dovendo le stesse far valere i propri diritti con esercizio di azione separata.

Art. 6

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Dalla data di affidamento la società sarà unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario, improntandolo a criteri di efficienza ed economicità.

In particolare, la società si impegna:

- a) A prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere in genere che la pubblica autorità siano per richiedere in relazione all'esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- b) A sostenere tutti i costi di avviamento dell'attività affidata, compreso l'adattamento degli immobili, l'acquisizione degli arredi, delle attrezzature, ecc. ;
- c) A procedere alle comunicazioni alle autorità competenti dell'avvenuta attivazione del nuovo Servizio Farmaceutico;
- d) A stipulare idonee polizze assicurative inerenti il rischio locativo dell'immobile, furto e incendio dei beni mobili, responsabilità civile c/terzi derivante dall'attività;
- e) Ad affidare la conduzione tecnica della farmacia ad un farmacista direttore, iscritto all'albo dei farmacisti;
- f) Ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella carta dei servizi;
- g) A garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio al fine di consentire l'eventuale stesura del Bilancio Sociale;
- h) A collaborare con l'Amministrazione Comunale per apportare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
- i) Ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, compatibilmente con la capacità economica della società;
- j) A corrispondere il canone di locazione dell'immobile e il canone di concessione della farmacia;
- k) a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, da molestie o pretese che terzi avanzassero in conseguenza della gestione del servizio.

Art. 7

DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

E' vietato il subaffidamento totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente contratto, **pena la risoluzione di diritto del contratto**.

Art. 8 **VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE**

Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualsiasi momento, visite e ispezioni nei locali della farmacia ed in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché dei libri contabili, sociali o di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrati dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'organo amministrativo della società per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Art. 9 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto si risolve di diritto:

- a) per inadempimento all'obbligo di destinare all'esercizio della farmacia i mezzi necessari per la gestione della stessa;
- b) per fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali della società;
- c) per interruzione del servizio con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all'Amministrazione Comunale, anche all'Autorità sanitaria o da quest'ultima non autorizzata;
- d) per decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata all'autorità sanitaria;
- e) per gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
- f) abusivismo professionale;
- g) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- h) inadempimento degli obblighi di cui all'art. 6.

Nelle ipotesi sopra indicate il Comune potrà risolvere unilateralmente il presente contratto, riassumere direttamente la gestione del servizio in oggetto e prescrivere che siano avviate le procedure di liquidazione della società e/o assunzione delle azioni di responsabilità degli amministratori.

Il Comune contesta alla società l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato.

Qualora la società non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano molto gravi, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo.

La risoluzione del contratto, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta l'estinzione del diritto della gestione della farmacia.

La società assicura in ogni caso la continuità dello svolgimento dei compiti alla stessa affidati, anche in caso di risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui l'attività non sia stata affidata ad altro soggetto o riassunta dal Comune.

Il Comune può altresì chiedere che vengano avviate le procedure per la pronuncia

della decadenza dalla carica degli amministratori nell'ipotesi di assunzione di atti non rispettosi delle previsioni dello statuto e del presente contratto.

Se a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio della farmacia e delle clausole del presente contratto, fosse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, la società non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà tenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi, nessuno escluso ed eccettuato.

Art. 10 ESENZIONE SPESE CONTRATTUALI

Le parti danno atto che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, di registro e da qualsiasi altro tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 275 della legge 311 del 30.12.2004.

Tutte le diverse spese inerenti la stipulazione sono a carico della società.

Per Il Comune
IL DIRIGENTE
(Dott. Davide Boglioni)

PER "FARMACIA DI LONATO" SRL
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Attilio Quartucci)